



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 24 luglio 2025

**INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ SULLA
FACOLTÀ DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI DI AVVIARE
D'UFFICIO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CHE EGLI STESSO
DOVRÀ SUCCESSIVAMENTE DEFINIRE**

Con la [sentenza numero 125](#), relativa all'ordinanza iscritta al numero 241 del registro ordinanze 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, numero 1766, nella parte in cui, a seguito dell'intervento additivo operato dalla sentenza numero 46 del 1995, consente al commissario agli usi civici di avviare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà successivamente definire.

Le questioni erano state sollevate, in riferimento agli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, chiamata a decidere sull'impugnazione da parte di Autostrade per l'Italia spa di una sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Toscana, Lazio e Umbria, la quale aveva dichiarato l'appartenenza alla «proprietà collettiva dei naturali di Anagni» di alcuni fondi, nonché delle opere e dei fabbricati ivi insistenti, in quanto inseriti entro il perimetro originario della cosiddetta Selva Grande, o anche bosco di Anagni. Il giudice rimettente aveva espresso il proprio dubbio di illegittimità costituzionale della norma in questione, in ragione del ritenuto contrasto dell'iniziativa d'ufficio del commissario agli usi civici con gli articoli 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 CEDU e all'articolo 47 CDFUE, che assicurano ai cittadini il diritto a difendersi nel processo e a essere giudicati in condizioni di parità da un giudice terzo e imparziale, che non coltivi pregiudizio circa l'accertamento dei fatti

oggetto del processo e non dia modo ad alcuna delle parti di nutrire al riguardo dubbi oggettivamente giustificati.

La Corte ha preliminarmente osservato che né la revisione costituzionale del 1999 né quella del 2022 hanno determinato un'alterazione del contenuto essenziale dei principi fondamentali della nostra Costituzione, nonostante il principio di terzietà del giudice sia intimamente connesso al diritto di difesa, e nonostante la *sedes* del novellato articolo 9 della Costituzione sia proprio la parte della Carta che è dedicata ai «Principi fondamentali». Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l'identità della nostra Costituzione, si rileva nella sentenza, definisce dei principi che sono qualificabili «fondamentali» o «supremi». L'identità della Costituzione, prosegue la sentenza, è pertanto definita, nel suo «contenuto essenziale», una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla.

Nella sentenza si precisa che l'ostacolo a un intervento della Corte non è costituito dall'esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì dall'impossibilità di costruire per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte politiche un "sistema" protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli articoli 24, 111 e 117, secondo comma, della Costituzione.

Tuttavia, la Corte non manca di evidenziare che la declaratoria di inammissibilità non deve indurre a sottovalutare la serietà della disarmonia determinata dalla sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale. Nonostante il fermo invito formulato dalla Corte, rileva la sentenza, il legislatore ha continuato a rimanere inerte e tale inerzia non risulta coerente con il dovere di leale collaborazione, la cui osservanza deve ispirare le relazioni fra tutti i poteri dello Stato. Essa costituisce anche una scelta problematica per lo stesso legislatore, poiché nelle complesse società contemporanee la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini costituisce una parte essenziale della sua legittimazione.

Roma, 24 luglio 2025